SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

e

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

11° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 1975

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione CIFARELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria » **(2012)**:

PRESIDENTE . . . *Pag.* 161, 165, 166 e *passim*
ACCILI 171
BURTULO 172
CEBRELLI 181
CROLLALANZA 170, 172
ERMINI, *relatore alle Commissioni* 166, 167, 168 e *passim*
GROSSI, *relatore alle Commissioni* 167, 168, 171 e *passim*
MADERCHI 175, 177, 181
MALFATTI, *ministro della pubblica istruzione* 171
PAPA 167
PIERACCINI . . . . . 165, 166, 167 e *passim*
SCARPINO 167, 172
SPITELLA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . 162, 165, 166 e *passim*
URBANI . . . . . 165, 166, 167 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 18,20.

A C C I L I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Piano pluriennale di finanziamento della edilizia universitaria » (2012)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria ».

Nella precedente riunione delle nostre Commissioni, venerdì scorso, è stato iniziato l'esame dell'articolo 1; ad esso sono stati presentati alcuni emendamenti, sia da parte del Governo, sia da parte di componenti delle due Commissioni.

L'esame è stato infine sospeso, con l'intento di sottoporre gli emendamenti in questione, alcuni dei quali comportanti oneri finanziari, al parere della Commissione bilancio.

Debbo ora comunicare che il Governo ha in parte modificato le proprie proposte formulate venerdì scorso, nuovamente rimaneggiando il nuovo testo dell'articolo 1 ed altresì l'articolo 1-*bis* e l'articolo 1-*ter*.

Prego pertanto il rappresentante del Governo di esporre ed illustrare alle Commissioni le nuove proposte.

S P I T E L L A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la discussione svoltasi giovedì scorso ha offerto l'occasione per una riflessione ulteriore, in seguito alla quale è stato ritenuto opportuno riconsiderare la formulazione di alcune parti del nuovo testo dell'articolo 1, oltre che degli altri articoli aggiuntivi già elaborati e da me appunto illustrati nella scorsa seduta.

Per maggiore chiarezza do lettura senza indugio del nuovo testo dell'articolo 1 che il Governo ritiene di dover presentare alle Commissioni.

TITOLO I

EDILIZIA UNIVERSITARIA

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per il periodo dal 1976 al 1981 per la realizzazione di un programma poliennale relativo ad opere di edilizia universitaria, comprendente la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento di sedi universitarie, nonchè il completamento dei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, nei limiti di cui all'articolo 1-*bis* della presente legge.

Tutte le somme relative ai predetti programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, tuttora disponibili e non impiegabili a norma dell'articolo 1-*bis* della presente legge sono utilizzate per il finanziamento del programma poliennale previsto nel precedente comma.

Sono comprese le spese per arredamenti e attrezzature necessari all'espletamento dell'attività didattica e scientifica, le opere di edilizia residenziale e gli impianti sportivi; le spese per l'acqusizione di aree e di edifici e per rimborsi di opere già realizzate, o in corso di esecuzione, con anticipazioni autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione; le spese per l'eventuale revisione in aumento dei prezzi.

A partire dal 1982 gli stanziamenti relativi ai successivi programmi poliennali di opere di edilizia universitaria saranno autorizzati con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, sulla base dei programmi poliennali formulati dalle Università e istituzioni universitarie di sui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e delle proposte del Comitato centrale per l'edilizia universitaria di cui all'articolo 2 della presente legge, approva con proprio decreto il programma delle opere edilizie ammesse a finanziamento per il periodo di cui al primo comma del presente articolo.

Successivamente con singoli decreti, in conformità al programma, il Ministro della pubblica istruzione approva i finanziamenti delle opere di ogni singola Università o istituzione universitaria di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Detto programma dovrà tener conto delle eventuali strutture dipartimentali delle Università.

Eventuali variazioni al programma sono approvate con la procedura di cui al quinto comma del presente articolo.

Annualmente, a partire dal 1977, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del programma.

Con la relazione relativa all'anno 1981 il Ministro presenta al Parlamento i lineamenti del successivo programma poliennale da finanziare a norma del quarto comma del presente articolo, nonchè le eventuali variazioni

ai criteri di priorità di cui ai successivi articoli 1-*bis* e 1-*ter*.

La somma di cui al primo comma del presente articolo è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di:

50 miliardi per l'esercizio finanziario 1976;

75 miliardi per l'esercizio finanziario 1977;

125 miliardi per l'esercizio finanziario 1978;

150 miliardi per l'esercizio finanziario 1979;

100 miliardi per l'esercizio finanziario 1980;

50 miliardi per l'esercizio finanziario 1981.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun anno, purchè gli impegni stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli anni finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Per la eventuale revisione in aumento dei prezzi e per eventi non prevedibili è riservato il 15 per cento dello stanziamento previsto dal primo comma del presente articolo.

Come i senatori possono vedere, le modifiche riguardano in primo luogo il comma iniziale dell'articolo: ora si parla di « un programma poliennale relativo ad opere di edilizia universitaria » comprendente, oltre che la costruzione e l'ampliamento, anche « la ristrutturazione e l'ammodernamento » delle sedi universitarie, mentre nel testo originario si diceva più genericamente di « opere di edilizia universitaria » da realizzare, e non si parlava nè di ristrutturazione nè di ammodernamento. Inoltre, nello stesso comma si precisa che tale complesso di opere vanno programmate nei limiti di cui al successivo articolo 1-*bis* (il cui testo preciserò fra poco).

Il secondo comma del testo originario, con le modifiche già suggerite la volta scorsa, viene ulteriormente integrato con l'aggiunta della precisazione che gli stanziamenti ivi considerati sono relativi ai « successivi programmi poliennali »; inoltre, il Governo prevede che tale norma, anzichè essere collocata dopo il primo comma, venga inserita dopo il terzo comma dell'articolo, e ne divenga quindi comma quarto.

Come secondo comma si propone invece una nuova disposizione, che attiene alla disciplina della utilizzazione di tutte le somme relative ai programmi approvati in base alla legge n. 641 del 1967, tuttora disponibili e non impiegabili ai sensi dell'articolo 1-*bis* già richiamato: tale utilizzazione viene riservata al finanziamento del programma poliennale previsto nel primo comma dell'articolo.

Modifiche formali vengono proposte al successivo terzo comma; del comma quarto (già comma secondo) ho già detto, mentre nessuna modifica si propone, da parte del Governo, al successivo comma quinto. Dopo tale comma invece il Governo propone di inserire una nuova norma aggiuntiva, relativa alle modalità di approvazione dei finanziamenti delle opere di ogni singola università.

Infine una distribuzione leggermente diversa viene prevista per gli impegni finanziari: si sopprime il riferimento al 1975, e per il 1978 si prevedono 125 anzichè 100 miliardi. I 25 miliardi aggiuntivi vengono prelevati (per così dire) utilizzando i 20 originariamente previsti per il 1975 e prelevandone 5 dai 55 previsti per il 1981, anno per il quale lo stanziamento viene conseguentemente ridotto da 55 a 50 miliardi.

Passo ora all'articolo aggiuntivo 1-*bis*: il Governo propone la soppressione del secondo comma del testo distribuito (ma non ancora esaminato), che ricordo era, nel suo insieme, del seguente tenore:

Art. 1-*bis*.

Il programma deve prevedere prioritariamente il completamento delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, limitatamente a

quelle i cui progetti siano stati già approvati e i lavori siano in corso di esecuzione o che, comunque, debbano essere realizzate per rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti ma non ancora utilizzabili. Deve comprendere, altresì, i maggiori oneri dovuti alla revisione dei prezzi.

Per la realizzazione dei fini di cui al primo comma possono essere utilizzati prioritariamente, secondo la procedura di cui all'articolo 1, i contributi destinati ad opere comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, i cui lavori non siano ancora iniziati.

Il testo che ora viene proposto dal Governo suona invece così:

Art. 1-*bis*.

Il programma deve prevedere prioritariamente il completamento delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, limitatamente a quelle i cui progetti siano stati già approvati e i lavori siano in corso di esecuzione o che, comunque, debbano essere realizzate per rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti ma non ancora utilizzabili. Deve comprendere, altresì, i maggiori oneri dovuti all'eventuale revisione in aumento dei prezzi.

Dal testo originario, dunque, il Governo ritiene opportuno eliminare il secondo comma; e quindi mentre conferma la necessità de l'inserimento dell'articolo aggiuntivo, chiede che esso venga messo ai voti nella sola prima parte, con qualche ritocco formale

Ulteriori emendamenti riguardano poi un altro articolo aggiuntivo proposto dal Governo: l'articolo 1-*ter*, che disciplina i criteri di priorità dei programmi di cui al primo comma.

Per maggiore chiarezza leggerò il testo originario di tale articolo aggiuntivo, testo non preso in esame nella scorsa seduta, ma che del dibattito ha formato indirettamente oggetto e che, in seguito al dibattito svoltosi, il Governo ha ritenuto appunto di ritoccare in qualche sua parte, tenendo conto delle osservazioni e delle proposte avanzate.

Il testo originario dell'emendamento era il seguente:

Art. 1-*ter*.

Nella formulazione del programma di cui al quarto comma dell'articolo 1, dovrà tenersi conto, altresì, dei seguenti criteri di priorità:

1) completamento delle opere relative a programmi di ammodernamento o ristrutturazione di strutture edilizie già esistenti o di ampliamento delle stesse, richiesti da verificate esigenze di migliore funzionalità;

2) costruzione di sedi di università già funzionanti o istituite per esigenze di decongestionamento o di decentramento;

3) costruzione di opere edilizie relative a università istituite o da istituire in conseguenza del disposto dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n 766. A tal fine sarà riservato un importo non inferiore al dieci per cento dello stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1.

Nella formulazione del programma potranno essere riconsiderate, previa verifica della loro realizzabilità e utilità, le opere comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n 641, di cui non sia iniziata la realizzazione Si terrà inoltre particolare conto delle esigenze delle Università del Mezzogiorno.

Il Governo, udita la discussione della precedente seduta, come ho detto, mantiene ferma la presentazione di un articolo aggiuntivo avente per oggetto la determinazione dei criteri per la formulazione dei programmi, ma ritiene di doverne così modificare il testo:

Art. 1-*ter*.

Nella formulazione del programma di cui al primo comma dell'articolo 1 dovrà tenersi conto altresì, dei seguenti criteri di priorità:

1) completamento delle opere relative a programmi di ammodernamento o ristrut-

turazione di strutture edilizie già esistenti o di ampliamento delle stesse, richieste da verificate esigenze di migliore funzionalità;

2) costruzione e completamento di sedi di università già funzionanti ed istituite in data non anteriore al 1968;

3) costruzione e completamento di nuove sedi di università già funzionanti, per esigenze di decongestionamento o di decentramento;

4) costruzione di opere edilizie relative a università istituite o da istituire in conseguenza del disposto dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766. A tal fine sarà riservato un importo non superiore al 10 per cento dello stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Le opere di edilizia universitaria comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, e non ancora realizzate, escluse quelle di cui al precedente articolo 1-*bis*, saranno riconsiderate per essere eventualmente comprese, previa verifica, del nuovo programma.

Con questo ho esposto i punti fondamentali delle modifiche che il Governo propone e che spero le Commissioni riunite ritengano di poter accogliere, sbloccando definitivamente l'ulteriore corso dell'importante provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sottosegretario Spitella per la sua esposizione e gli do atto della formulazione nuova degli emendamenti già presentati all'articolo 1. Comunico alla Commissione che su tali emendamenti è stata già sentita la Commissione bilancio, che si è pronunciata favorevolmente, formulando talune osservazioni che verranno prese in considerazione in sede di esame del dispositivo finanziario del provvedimento.

Quanto agli emendamenti presentati dalle varie parti all'articolo 1, mi sembra che, anzitutto, almeno uno dei due emendamenti dei senatori Pieraccini e Grossi possa considerarsi assorbito nel nuovo testo del Governo.

Il primo emendamento tende infatti ad inserire, dopo il terzo comma dell'originario testo del Governo, il seguente comma aggiuntivo: « Per la approvazione dei lavori programmati e finanziati con i mutui di cui sopra, si procede a norma degli articoli 1-*bis* e 1-*ter*, oltre che del presente articolo »; il secondo emendamento era rivolto ad inserire, nell'ultimo dei cinque commi con i quali il Governo proponeva di sostituire i commi quarto, quinto e sesto del testo originario, dopo le parole « per la predisposizione dei successivi piani », la seguente altra: « quinquennali », e ad aggiungere alla fine del comma stesso le seguenti parole: « sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo 2 ».

Ora questo secondo emendamento, almeno nella prima parte, risulta assorbito nel nuovo testo del comma decimo.

P I E R A C C I N I . Mi riservo di decidere, quanto al primo emendamento, se ripresentarlo o meno, per chiederne l'inserimento anche nel nuovo testo. In ordine al secondo, concordo col Presidente, precisando però che l'intero emendamento potrà considerarsi assorbito se nel testo del decimo comma verrà stabilito che la presentazione al Parlamento dei lineamenti del successivo piano poliennale dovrà essere fatta « con le procedure di cui al quinto comma » del presente articolo.

S P I T E L L A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. D'accordo. Circa il primo emendamento, avverto che il Governo presenterà, nella idonea sede (l'articolo 9), un emendamento che viene incontro alla esigenza prospettata.

P R E S I D E N T E . Il secondo dei due emendamenti Grossi e Pieraccini s'intende pertanto assorbito in tale nuovo testo concordato.

U R B A N I . Prendo atto del fatto che nel nuovo testo dell'articolo 1 ed anche nella nuova redazione degli articoli aggiuntivi 1-*bis* e 1-*ter* risulta accolta buona parte dei nostri suggerimenti. Ritengo pertanto di poter

dichiarare, a nome del mio gruppo, che l'emendamento al primo comma dell'articolo (che noi abbiamo presentato nella forma di articolo separato, primo di una serie di cinque articoli sostitutivi degli articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter* del Governo) può essere ritirato in seguito alla nuova formulazione illustrata dal Sottosegretario alla pubblica istruzione.

Relativamente poi agli altri emendamenti da noi annunciati nella scorsa seduta, di fronte al nuovo testo ci riserviamo di indicare, nel corso del dibattito, quali riteniamo di mantenere: si dovranno infatti intendere ritirati quelli che non verranno da noi formalmente riproposti.

Mi sembra ora opportuno far presente l'esigenza di qualche ritocco al testo in esame. Secondo noi, nel primo comma, dopo le parole « opere di edilizia universitaria », va inserito l'aggettivo: « statale ». Inoltre, dopo le parole « opere di edilizia residenziale e gli impianti sportivi », nel terzo comma vanno inserite anche le seguenti: « le strutture necessarie per l'effettiva realizzazione del diritto allo studio ».

Quanto alle procedure per l'approvazione del programma delle opere ammesse a finanziamento, non concordiamo con la normativa del quinto comma, e proponiamo, in sostituzione, quella contenuta nel nostro emendamento aggiuntivo dell'articolo 1-*ter*.

Nel decimo comma preferiremmo la dizione: « del successivo piano poliennale », anzichè quella, proposta dal Governo, che reca « dei successivi piani poliennali ».

P I E R A C C I N I . Circa la formulazione di tale comma, proporrei formalmente il seguente testo, che tiene presente sia quest'ultima richiesta del senatore Urbani, sia gli emendamenti presentati dal senatore Grossi e da me: « A partire dal 1981, nell'anno che precede la fine di ciascun programma, unitamente all'anzidetta relazione annuale il Ministro presenta al Parlamento, con le procedure di cui al quinto comma, i lineamenti del successivo programma poliennale da finanziare a norma del quarto comma del presente articolo, nonchè le eventuali variazioni ai criteri di priorità di cui ai successivi articoli 1-*bis* e 1-*ter* ».

E R M I N I , *relatore alle Commissioni*. Circa la ripartizione della spesa per i singoli esercizi finanziari, vorrei avere dal sottosegretario Spitella l'assicurazione del conforme parere del Tesoro. E, in particolare, vorrei sapere se i 20 miliardi originariamente stanziati per il 1975 verranno ugualmente utilizzati per l'edilizia delle Università.

S P I T E L L A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il parere favorevole della Commissione bilancio sul nuovo testo — di cui ho fatto cenno nella mia illustrazione — è stato espresso con l'assenso del rappresentante di quel Dicastero. Inoltre, come ho già spiegato, la somma complessiva (550 miliardi) non viene intaccata: si propone solo una diversa e più concentrata distribuzione degli stanziamenti. I 20 miliardi, quindi, non vengono distratti ad altro fine.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 1 nel testo sostitutivo proposto dal Governo. Ricordo che al primo comma è stato presentato, dal senatore Urbani, un emendamento tendente ad inserire l'aggettivo « statale » dopo le parole: « opere di edilizia universitaria ».

S P I T E L L A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo superflua la precisazione, considerando sufficiente il rinvio alla legge n. 641 del 1967, contenuto non solo appunto in questo comma, ma ancor più nel successivo comma quinto, che si richiama alle università ed istituzioni universitarie di cui alla legge ricordata.

E R M I N I , *relatore alle Commissioni*. Concordo.

U R B A N I . Dopo questa precisazione, non insisto.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri emendamenti, metto ai voti il primo comma dell'articolo sostitutivo presentato dal Governo, nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Al secondo comma del nuovo testo sostitutivo presentato dal Governo non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti tale comma.

(*È approvato*).

S C A R P I N O . Fra le opere oggetto del finanziamento poliennale di cui ci occupiamo, nel comma terzo dell'articolo in esame sono indicati anche gli impianti sportivi. Ora i provvedimenti legislativi emanati in precedenza in materia di edilizia universitaria (per esempio, la legge n. 158 del 1961 e le leggi nn. 17 e 1073 del 1962) contenevano anch'essi la previsione di assegnazione di fondi per impianti sportivi universitari, senza peraltro stabilire vincoli tassativi di alcun genere. Il risultato è stato, in pratica, che nessun contributo è stato assegnato, in virtù di dette leggi, alle esigenze in questione che, credo inutile sottolineare, costituiscono una componente non marginale della formazione umana di livello universitario.

Diversa sorte ha avuto la legge n. 641 del 1971, in forza della quale sono stati destinati agli impianti sportivi universitari fondi pari a lire 4.300 milioni. Con questi è stato possibile realizzare opere nelle università di Bari, Catania, Genova, Parma, Perugia, Siena e Trieste. È stato un traguardo di rilievo, anche se ancora ben lontano da ciò che veramente sarebbe necessario, raggiunto, certo per la sensibilità dei Ministri responsabili (non voglio escluderlo) ma soprattutto grazie al preciso vincolo contenuto nella legge citata, all'articolo 33, comma quinto, che destinava somme non superiori a 1.000 milioni annui, per il quinquennio 1967-71 appunto per impianti sportivi universitari.

A questo punto non vorrei che il provvedimento in esame, per mancanza di un simile accorgimento, nel settore degli impianti sportivi avesse più il risulato (negativo) delle leggi precedentemente citate che non quello (positivo) della legge n. 641. Per queste considerazioni mi sono convinto della necessità di inserire, nel terzo comma, dopo le parole « impianti sportivi » le seguenti altre. « , ai quali ultimi è riservato il 2 per cento dello stanziamento globale, » Di questo stesso avviso sono anche i senatori Pieraccini, Ermini, Cifarelli, Papa, Grossi e Maderchi, che al mio emendamentos i sono associati, sottoscrivendolo a loro volta.

U R B A N I . Anche sotto un altro profilo, non meno importante, il testo del comma in esame andrebbe integrato. Mi riferisco all'esigenza di assicurare concretamente il finanziamento dei servizi collettivi destinati alla realizzazione del diritto allo studio. Propongo quindi di inserire, dopo le parole: « impianti sportivi », le seguenti altre: « e di servizi collettivi finalizzati al diritto allo studio ».

G R O S S I , *relatore alle Commissioni*. Sono favorevole all'emendamento del senatore Scarpino, che del resto — come egli stesso ha precisato — reca anche la mia firma; mi pare invece superfluo l'emendamento del senatore Urbani: il finanziamento di opere per il fine da lui richiamato non risulta esclusa nella dizione proposta, ed una esemplificazione troppo articolata potrebbe esporre al rischio di far luogo ad esclusioni non volute.

E R M I N I , *relatore alle Commissioni*. Concordo con il parere espresso dal senatore Grossi. Quanto ai « servizi collettivi per il diritto allo studio », se si intende qualche cosa di radicalmente innovativo, credo che converrebbe pensare piuttosto ad un provvedimento *ad hoc*, meglio meditato e chiaramente articolato.

S P I T E L L A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si associa alle conclusioni dei relatori.

P A P A . Anzichè l'espressione suggerita dal senatore Urbani, potrebbe essere adottata, allo stesso fine, la seguente altra: « e per servizi ».

P I E R A C C I N I . Dobbiamo evitare la tentazione di mettere tutto, in questo provvedimento. D'altra parte, senatore Papa, l'espressione « servizi » non si può negare che sia estremamente vaga e generica. Mi sembra opportuno non modificare, su questo punto, il testo predisposto dal Governo.

URBANI. Manteniamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto anzitutto ai voti l'emendamento dei senatori Scarpino, Pieraccini, Ermini, Cifarelli, Papa, Grossi e Maderchi, tendente ad inserire, dopo le parole « impianti sportivi », le seguenti altre: « ai quali ultimi è riservato il 2 per cento dello stanziamento globale ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Urbani e Papa, tendente ad inserire, successivamente all'espressione testè inserita, la seguente altra: « e di servizi collettivi finalizzati al diritto allo studio ».

(*Non è approvato*)

Metto ai voti il terzo comma nel testo emendato.

(*È approvato*).

Al quarto comma non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

URBANI. Ho già preannunciato, in sede di discussione generale del nuovo testo del Governo, che ci saremmo riservati di proporre un emendamento sostitutivo del quinto comma. Esso non fa che riprendere l'articolo 1-*ter* da noi già illustrato nella scorsa seduta delle Commissioni riunite.

Il fine che ci proponiamo è quello di una dialettica più valida nella formulazione del programma, partendo poi dal presupposto che la partecipazione della Regione debba avvenire al di fuori di organi che sono emanazione del potere governativo.

Per evitare peraltro una troppo rigida contrapposizione rispetto al testo proposto dal Governo, dichiaro che non insistiamo sugli ultimi tre commi.

In luogo del quinto comma in esame, pertanto, proponiamo che vengano inseriti i seguenti altri:

« Il programma sarà approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro e non oltre sei mesi dall'approvazione della presente legge.

Entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ogni Università invierà — previa approvazione dei suoi organi di governo — al Ministero della pubblica istruzione il proprio programma poliennale, previa verifica ed eventuale inserimento in esso dei progetti già approvati ma non ancora finanziati, o seppur finanziati non ancora appaltati.

Il programma stabilisce la graduatoria di urgenza e può essere articolato in lotti funzionali da realizzarsi gradualmente nel corso del quinquennio.

Nei successivi 30 giorni il Ministro elabora una proposta del complessivo programma poliennale di finanziamento e la invia rispettivamente alla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge n. 281 del 1970 e alla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Non oltre i successivi 45 giorni la Commissione interregionale e la sezione predetta del Consiglio superiore della pubblica istruzione integrata dai Rettori delle università statali trasmettono al Ministero della pubblica istruzione i rispettivi motivati pareri e le eventuali proposte di modifica.

Nei successivi 60 giorni il Ministro — sentito il parere di una Commissione interparlamentare composta di dieci senatori e di dieci deputati sulla proposta di programma, eventualmente modificata — emana il decreto di approvazione del « " programma poliennale delle opere di edilizia universitaria " da finanziare con la presente legge ».

GROSSI, *relatore alle Commissioni*. Non ritengo che il testo sostitutivo di cui il senatore Urbani ha dato lettura possa, a questo punto, essere accolto dalle Commissioni.

ERMINI, *relatore alle Commissioni*. Mi esprimo anch'io in senso contrario.

SPITELLA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con le opinioni espresse dai relatori.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emenda-

mento sostitutivo proposto dal senatore Urbani.

(*Non è approvato*).

Passiamo allora alla votazione del comma quinto nel testo proposto dal Governo.

URBANI. Noi ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma quinto nel testo anzidetto.

(*È approvato*).

Ai commi sesto, settimo, ottavo e nono del nuovo testo proposto dal Governo non sono stati presentati emendamenti. Li metto ai voti.

(*Sono approvati*).

Al comma decimo il senatore Pieraccini propone un emendamento che tende a sostituire tutta la prima parte, sino alle parole « i lineamenti del successivo programma », con le seguenti: « A partire dal 1981, nell'anno che precede la fine di ciascun programma, unitamente all'anzidetta relazione annuale il Ministro presenta al Parlamento, con le procedure di cui al quinto comma, i lineamenti del successivo programma ».

Su questo emendamento ha già annunciato il proprio assenso il rappresentante del Governo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il comma decimo nel testo emendato.

(*È approvato*).

Ai successivi commi undecimo, dodicesimo e tredicesimo del testo proposto dal rappresentante del Governo non sono stati presentati emendamenti.

Li metto ai voti.

(*Sono approvati*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 1 nel suo insieme, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, di cui do lettura:

TITOLO I

EDILIZIA UNIVERSITARIA

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per il periodo dal 1976 al 1981 per la realizzazione di un programma poliennale relativo ad opere di edilizia universitaria, comprendente la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento di sedi universitarie, nonchè il completamento dei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, nei limiti di cui all'articolo 1-*bis* della presente legge.

Tutte le somme relative ai predetti programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, tuttora disponibili e non impiegabili a norma dell'articolo 1-*bis* della presente legge sono utilizzate per il finanziamento del programma poliennale previsto nel precedente comma.

Sono comprese le spese per arredamenti e attrezzature necessari all'espletamento dell'attività didattica e scientifica, le opere di edilizia residenziale e gli impianti sportivi, ai quali ultimi è riservato il 2 per cento dello stanziamento globale; le spese per l'acquisizione di aree e di edifici e per rimborsi di opere già realizzate, o in corso di esecuzione, con anticipazioni autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione; le spese per l'eventuale revisione in aumento dei prezzi.

A partire dal 1982 gli stanziamenti relativi ai successivi programmi poliennali di opere di edilizia universitaria saranno autorizzati con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, sulla base dei programmi poliennali formulati dalle Università e istituzioni universitarie di cui all'articolo 42

della legge 28 luglio 1967, n. 641, e delle proposte del Comitato centrale per l'edilizia universitaria di cui all'articolo 2 della presente legge, approva con proprio decreto il programma delle opere edilizie ammesse a finanziamento per il periodo di cui al primo comma del presente articolo.

Successivamente con singoli decreti, in conformità al programma, il Ministro della pubblica istruzione approva i finanziamenti delle opere di ogni singola Università o istituzione universitaria di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Detto programma dovrà tener conto delle eventuali strutture dipartimentali delle Università.

Eventuali variazioni al programma sono approvate con la procedura di cui al quinto comma del presente articolo.

Annualmente, a partire dal 1977, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del programma.

A partire dal 1981, nell'anno che precede la fine di ciascun programma, unitamente alla anzidetta relazione annuale il Ministro presenta al Parlamento, con le procedure di cui al quinto comma, i lineamenti del successivo programma poliennale da finanziare a norma del quarto comma del presente articolo, nonchè le eventuali variazioni ai criteri di priorità di cui ai successivi articoli 1-*bis* e 1-*ter*.

La somma di cui al primo comma del presente articolo è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di:

50 miliardi per l'esercizio finanziario 1976;

75 miliardi per l'esercizio finanziario 1977;

125 miliardi per l'esercizio finanziario 1978;

150 miliardi per l'esercizio finanziario 1979;

100 miliardi per l'esercizio finanziario 1980;

50 miliardi per l'esercizio finanziario 1981.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun anno, purchè gli impegni stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli anni finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Per la eventuale revisione in aumento dei prezzi e per eventi non prevedibili è riservato il 15 per cento dello stanziamento previsto dal primo comma del presente articolo.

URBANI. Ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo modificato.

(*È approvato*).

Il sottosegretario Spitella ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 1, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 1-*bis*.

Il programma deve prevedere prioritariamente il completamento delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, limitatamente a quelle i cui progetti siano stati già approvati e i lavori siano in corso di esecuzione o che, comunque, debbano essere realizzate per rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti ma non ancora utilizzabili. Deve comprendere, altresì, i maggiori oneri dovuti all'eventuale revisione in aumento dei prezzi.

URBANI. Proponiamo un emendamento sostitutivo: anzichè la parola « lotti », andrebbe usata la seguente altra: « strutture ». A noi sembra più chiara e quindi tale da meglio consentire l'individuazione delle opere da realizzare.

CROLLALANZA. Che cosa significa « struttura », in questo campo? Temo, senatore Urbani, che, ben lungi dal chiarire, essa introdurrebbe elementi di confusione e di dubbio.

G R O S S I , *relatore alle Commissioni.* Sembra anche a me che si sostituirebbe ad una nozione conosciuta, un'altra, forse più aggiornata e più accetta alle nostre orecchie, oggi, ma probabilmente meno tecnica.

M A L F A T T I , *ministro della pubblica istruzione.* La terminologia usata nel testo in esame non è altro che la terminologia corrente e quindi perfettamente identificata e identificabile, a livello applicativo. La formula nuova proposta dal senatore Urbani risulta invece tutta da precisare, i suoi contenuti sono generici e quindi ambigui. Non credo neanche io che possa essere utilmente adottata, quanto meno senza ulteriori precisazioni.

U R B A N I . Manteniamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1-*bis* nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Passiamo al successivo emendamento presentato dal Governo: tende all'inserimento, dopo l'articolo testè approvato, del seguente articolo ulteriormente aggiuntivo:

Art 1-*ter*.

Nella formulazione del programma di cui al primo comma dell'articolo 1 dovrà tenersi conto, altresì. dei seguenti criteri di priorità:

1) completamento delle opere relative a programmi di ammodernamento o ristrutturazione di strutture edilizie già esistenti o di ampliamento delle stesse, richieste da verificate esigenze di migliore funzionalità;

2) costruzione e completamento di sedi di università già funzionanti ed istituite in data non anteriore al 1968;

3) costruzione e completamento di nuove sedi di università già funzionanti, per esigenze di decongestionamento o di decentramento;

4) costruzione di opere edilizie relative a università istituite o da istituire in conseguenza del disposto dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766. A tal fine sarà riservato un importo non superiore al 10 per cento dello stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Le opere di edilizia universitaria comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, e non ancora realizzate, escluse quelle di cui al precedente articolo 1-*bis*, saranno riconsiderate per essere eventualmente comprese, previa verifica, nel nuovo programma.

U R B A N I . Sui criteri da seguire nella formulazione del programma, insieme con i colleghi Papa, Maderchi, Cebrelli, Piovano, Scarpino e Mingozzi ho elaborato un testo alternativo a quello del Governo: costituiva l'articolo aggiuntivo 1-*quinquies* di cui è stata data lettura nella scorsa riunione e che ho già illustrato alle Commissioni riunite.

Di fronte alla nuova formulazione del testo governativo, peraltro, dichiaro che non insisteremo per la votazione del nostro emendamento. Chiediamo però qualche modifica del testo illustrato dal sottosegretario Spitella.

La prima è formale e riguarda una migliore redazione del capoverso introduttivo: bisognerà dire: « nella formulazione del programma di cui al primo comma dell'articolo 1 dovrà tenersi conto dei criteri di priorità qui di seguito indicati e nell'ordine di successione che segue ». Inoltre riteniamo che sia meglio invertire l'ordine di successione dei punti 2) e 3) del primo comma, collocando il punto 3) prima del punto 2).

A C C I L I . Sembra a me che una quota più elevata degli stanziamenti disponibili debba essere riservata, per ragioni intuitive e sulle quali pertanto non intendo soffermarmi, per la costruzione di opere relative a università di nuova istituzione. Propongo pertanto che, nel punto 4) del primo comma, al secondo periodo, in luogo delle parole: « un importo non superiore al 10 per cento » vengano inserite le seguenti: « un importo non

superiore al 15 per cento ». La modifica, come ben si comprende, non vincola ad un livello di spesa minimo, ma ha un significativo carattere ordinatorio, indicativo e di orientamento per quanti dovranno concorrere alla formulazione del programma poliennale.

S C A R P I N O . Desidererei avere un'assicurazione, circa l'interpretazione del punto 4) del primo comma dell'articolo aggiuntivo in esame: l'espressione: « università istituite o da istituire in conseguenza del disposto dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 » intende comprendere anche le opere che interessano l'Università della Calabria?

S P I T E L L A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Si intende: l'Università della Calabria è compresa.

C R O L L A L A N Z A . Comprendo le preoccupazioni del senatore Accili, ma faccio notare che il suo emendamento può essere controproducente. Le nuove Università hanno con ogni probabilità, nel breve periodo (e noi stiamo considerando il quinquennio di cui al primo comma dell'articolo 1, cioè il periodo dal 1976 al 1981), esigenze inferiori a quelle di Università già esistenti, di grosse dimensioni, che hanno già superato ogni limite di sovraffollamento. È a tali Università già funzionanti che in questo momento occorre provvedere: successivamente si vedrà l'andamento dei fenomeni di affollamento nelle Università di nuova istituzione e si provvederà di conseguenza. Sono pertanto contrario a questa modifica.

U R B A N I . Anche noi non siamo molto convinti delle preoccupazioni del senatore Accili ed abbiamo quindi delle perplessità sull'emendamento da lui presentato.

B U R T U L O . Non concordo con i rilievi testè formulati, sia dal senatore Urbani sia dal senatore Crollalanza, sulla proposta del senatore Accili di considerare con particolare attenzione le esigenze delle nuove Università; ritengo invece opportuno l'emendamento, a favore del quale annunzio quindi il mio voto favorevole.

S P I T E L L A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Per quanto riguarda gli emendamenti presentati, dichiaro di consentire con la proposta di modifica al capoverso introduttivo avanzata dal senatore Urbani; sono invece contrario all'inversione dei punti 2) e 3), proposta dallo stesso senatore Urbani e, per quanto riguarda l'emendamento del senatore Accili, mi rimetto alle Commissioni.

Suggerirei infine, quanto all'emendamento Urbani al capoverso del primo comma, di adottare la seguente dizione: « Nella formulazione del programma di cui al primo comma dell'articolo 1 dovrà tenersi conto, nel seguente ordine, dei sottoindicati criteri di priorità: ».

U R B A N I . D'accordo, per questa formulazione. Mantengo invece la richiesta di inversione dei punti 2) e 3).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione.

Metto anzitutto ai voti l'emendamento Urbani al capoverso introduttivo del primo comma, nel testo concordato col rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti ora l'emendamento, sempre del senatore Urbani, tendente a collocare il punto 2) dopo il punto 3).

(*Non è approvato*).

Metto infine ai voti l'emendamento del senatore Accili, tendente a sostituire nel punto 4), le parole « importo non superiore al 10 per cento » con le seguenti: « importo non superiore al 15 per cento ».

(*Non è approvato*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 1-*ter* nel suo insieme, con la modifica introdotta.

U R B A N I . Signor Presidente, vorrei che restasse agli atti uno precisazione: teniamo a dichiarare che non presentiamo emenda-

menti intesi a chiarire che le opere di cui all'articolo che stiamo per votare si riferiscono alle università dello Stato unicamente in riferimento alla già avvenuta approvazione dell'articolo 1, in cui i rinvii alla legge n. 641 ed al suo articolo 42 rendono indubbio il settore di destinazione dei fondi di cui si tratta. L'inserimento di un'ulteriore indicazione che si tratta delle Università statali, in questo articolo, sarebbe evidentemente superflua.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1-*ter* nel testo modificato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura.

Art. 2.

Il Comitato centrale per l'edilizia universitaria ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione ed è composto dai seguenti membri:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

due esperti, designati uno dal Ministero dei lavori pubblici e uno da quello della pubblica istruzione.

È presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato. Le mansioni di segretario vengono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, di grado non inferiore a Direttore di divisione.

Il Comitato esprime il parere sui programmi presentati dalle Università, tenuto conto delle indicazioni del programma economico nazionale.

Il rappresentante del Governo ha già illustrato nella scorsa riunione alcune proposte di modifica al testo di cui ho dato lettura. Tali modifiche comportano l'inserimento di tre alinea aggiuntivi nel primo comma, una modifica al secondo comma e la sostituzione del terzo comma con un testo nuovo.

Do lettura degli alinea aggiuntivi (da collocare dopo i cinque attuali):

«tre rappresentanti delle Regioni designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

tre rettori o direttori eletti collegialmente dai rettori e direttori delle Università e degli Istituti universitari statali;

tre rappresentanti dei Consigli di amministrazione delle Università e delle altre istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, eletti dai membri dei Consigli stessi ».

La modifica al secondo comma riguarda l'inserimento, alla fine, della parola: « aggiunto ».

Il terzo comma, secondo l'emendamento del Governo, andrebbe sostituito con il seguente:

« Il Comitato formula le proposte per il programma di cui al precedente articolo 1, in relazione alle richieste presentate dalle Università e dalle istituzioni di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, sulla base di parametri tecnici predeterminati dal Comitato stesso ».

P I E R A C C I N I . Nel prendere atto degli emendamenti del Governo, faccio presente la necessità della massima operatività del Comitato centrale per l'edilizia universitaria. A tale operatività concorrerà (o potrà essere di ostacolo a seconda delle soluzioni applicative che verranno adottate) anche la procedura di nomina e di elezione dei componenti dell'organismo. Questo infatti potrebbe correre il rischio di rimanere bloccate dalla mancata designazione o nomina di qualche suo componente o gruppi di componenti.

Mi preoccupa in particolare, onorevole Sottosegretario, la scelta dei rappresentanti dei consigli di amministrazione, che invero la dizione della norma non lascia chiaramente

intendere come avrà luogo di fatto. Si tratta, secondo me di una disposizione da elaborare meglio.

G R O S S I , *relatore alle Commissioni.* Concordo con le osservazioni del senatore Pieraccini e propongo di precisare che i componenti dei consigli di amministrazione da nominare in seno al Comitato centrale per l'edilizia universitaria vengano eletti da rappresentanti che i consigli stessi di amministrazione dovrebbero eleggere a tal fine. La norma potrebbe essere così formulata:

« tre componenti di consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti universitari statali, collegialmente eletti dai rappresentati dei consigli stessi a tal fine da ciascun consiglio designati ».

S P I T E L L A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non ho difficoltà ad accedere a tale soluzione.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione.

Metto anzitutto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma, nella formulazione concordata.

(*È approvato*).

Metto ai voti il comma primo nel testo modificato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento del Governo tendente ad inserire, alla fine del secondo comma, la parola « aggiunto ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma nel testo emendato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostituitivo del terzo comma, emendamento anch'esso presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2 nel suo insieme. Ne do lettura nel testo modificato:

Art. 2.

Il Comitato centrale per l'edilizia universitaria ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione ed è composto dai seguenti membri:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

due esperti, designati uno dal Ministero dei lavori pubblici e uno da quello della pubblica istruzione;

tre rappresentanti delle Regioni designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

tre rettori o direttori eletti collegialmente dai rettori e direttori delle Università e degli Istituti universitari statali;

tre componenti di consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti universitari statali, collegialmente eletti dai rappresentanti dei consigli stessi a tal fine da ciascun consiglio designati.

Il Comitato è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato. Le mansioni di segretario vengono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, di grado non inferiore a Direttore di divisione aggiunto.

Il Comitato formula le proposte per il programma di cui al precedente articolo 1, in relazione alle richieste presentate dalle Università e dalle istituzioni di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, sulla base di parametri tecnici predeterminati dal Comitato stesso.

U R B A N I . Annunciamo il nostro voto contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di revocare i finanziamenti assegnati, qualora entro due anni dall'approvazione dei programmi delle singole Università, non risultino ancora appaltate le opere programmate.

Le somme in tal modo rese disponibili potranno essere utilizzate per eventuali finanziamenti o integrazioni di altri programmi anche di diversa Università.

A questo articolo sono stati presentati, dal Governo, due emendamenti: con il primo si tende ad inserire nel primo comma, dopo le parole « Ministro della pubblica istruzione », le seguenti altre: « sentito il Comitato di cui al precedente articolo 2, »; con il secondo si intende sostituire l'intero comma secondo con il seguente:

« Le somme in tal modo rese disponibili saranno utilizzate per le variazioni del programma di cui all'articolo 1, comma ottavo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento al primo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti il primo comma nel testo emendato.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti infine l'articolo nel suo insieme, nel testo modificato di cui do lettura:

Art. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 2, ha facoltà di revocare i finanziamenti assegnati, qualora entro due anni dall'approvazione dei programmi delle singole Università, non risultino ancora appaltate le opere programmate.

Le somme in tal modo rese disponibili saranno utilizzate per le variazioni del programma di cui all'articolo 1, comma ottavo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

I limiti di spesa richiamati dall'articolo 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a 500 milioni. Detto limite è ulteriormente adeguabile all'andamento generale dei prezzi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e dei lavori pubblici.

Il Consiglio di amministrazione dell'Università può delegare, in tutto o in parte, l'ingegnere proposto all'Ufficio tecnico universitario a compiere gli atti di gestione di carattere tecnico-amministrativo riguardanti la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.

Le perizie di variante e suppletive relative ai progetti già approvati, purchè non alterino la natura e la destinazione delle singole opere e l'importo dei relativi finanziamenti sono di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione dell'Università.

Agli ingegneri universitari possono essere affidati collaudi di opere realizzate in sede diversa da quella di servizio.

Al terzo comma di tale articolo, il rappresentante del Governo propone di sostituire le parole « l'importo dei relativi finanziamenti » con le seguenti altre: « non siano di entità superiore ad un quinto dell'importo progettuale ».

M A D E R C H I . Non condivido l'esigenza di introdurre l'emendamento proposto dal Governo che, a mio avviso, indurrebbe i Consigli di amministrazione delle Università a ricorrere sistematicamente alle perizie di

variante e suppletive, dilatando così i costi dei progetti già approvati. È opportuno invece lasciare invariato il testo del penultimo comma dell'articolo 4 che attribuisce ai Consigli di amministrazione la competenza ad adottare le predette perizie, vincolandoli tuttavai al rispetto della natura e della destinazione delle singole opere nonchè — ed è questo il punto — dell'importo dei relativi finanziamenti.

P I E R A C C I N I . Concordo con le osservazioni del collega Maderchi. Vorrei anche aggiungere che la dizione « ingegneri universitari » usata nell'ultimo comma dell'articolo in discussione non mi sembra particolarmente chiara.

P R E S I D E N T E . Alla luce delle considerazioni dei colleghi, che non ritengo infondate, pregherei il rappresentante del Governo di valutare se non sia il caso di ritirare l'emendamento da lui proposto.

Reputo poi, convenendo con il senatore Pieraccini, che la dizione « ingegneri universitari » sia non proprio felice. Si potrebbe sostituirla con l'altra, più precisa, « ingegneri degli uffici tecnici delle Università ».

G R O S S I , *relatore alle Commissioni.* Sono anch'io dell'avviso che sia preferibile lasciare invariato il testo del penultimo comma dell'articolo 4. Concordo invece con l'emendamento formale proposto dal Presidente all'ultimo comma.

S P I T E L L A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Con l'emendamento da me presentato si intendeva conferire una maggiore elasticità di azione ai Consigli di amministrazione delle Università in fatto di perizie di variante e suppletive. Tuttavia, prendendo atto delle obiezioni avanzate, non ho difficoltà a ritirare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . L'emendamento governativo al penultimo comma è stato dunque ritirato.

Rimane l'emendamento formale da me proposto all'ultimo comma, tendente a sostituire le parole « ingegneri universitari » con le altre: « ingegneri degli uffici tecnici delle università ».

Se non si fanno osservazioni, pongo ai voti tale emendamento».

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 4 con la modifica testè accolta.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

Qualora siano indette gare, i lavori e le forniture possono essere aggiudicati fin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica e in aumento.

Il risultato della gara non è soggetto ad alcuna approvazione e i lavori possono avere immediato inizio.

Il rappresentante del Governo propone due emendamenti: l'uno, al primo comma, è rivolto alla soppressione delle parole: « unica e »; l'altro è sostituivo del comma secondo, che dovrebbe essere del seguente tenore:

« L'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo, fissato preventivamente con scheda segreta ».

Mi sia consentita una osservazione.

La norma di cui all'articolo in esame attiene alle procedure per le gare di appalto. Si tratta di procedure tipiche, oggetto di una disciplina di carattere generale, inquadrata nel sistema di contabilità dello Stato.

Ora io mi domando: è proprio necessario prevedere norme particolari per l'edilizia universitaria? Non si tratta di dispositivi superflui, essendo le fattispecie considerate certamente già contemplate nella normativa generale dello Stato? Non rischiamo, nel desiderio del meglio, di introdurre nuove complicazioni in una materia già sufficientemente tormentata e difficile?

M A D E R C H I . Gli interrogativi posti dal Presidente sono interrogativi retorici. Anch'io ritengo le disposizioni in esame

quanto meno superflue, se non tali da creare ulteriore motivo di confusione in una disciplina certamente molto articolata e complessa. Sono quindi perfettamente d'accordo con le riserve critiche sottostanti alle domande che il presidente Cifarelli ha rivolto alle Commissioni e al Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento al primo comma di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Metto ai voti il comma stesso nel testo emendato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5 nel suo insieme, nel testo emendato, di cui do lettura, sul quale desidero precisare che mi asterrò dalla votazione:

Art. 5.

Qualora siano indette gare, i lavori e le forniture possono essere aggiudicati fin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se in aumento.

L'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo, fissato preventivamente con scheda segreta.

U R B A N I . Il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 5 nel testo modificato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

L'esecuzione delle opere può essere affidata in concessione mediante apposita convenzione, ad enti, ad imprese o a consorzi di imprese.

La convenzione dovrà uniformarsi ad uno schema tipo, approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dei lavori pubblici, che conterrà la disciplina generale del rapporto, con l'indicazione delle modalità di gara e di contabilizzazione per le opere e per le forniture da appaltare, anche in deroga alle norme sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

L'affidamento in concessione deve avvenire con provvedimento motivato dell'Università sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando.

Gli enti e le imprese che partecipano alla gara devono fornire la dimostrazione della loro capacità finanziaria ed economica.

Ricordo che a tale articolo sono stati presentati dal Governo due emendamenti, l'uno in via principale e l'altro in via subordinata.

Con il primo si tende ad inserire, nel primo comma, all'inizio, le seguenti parole: « La progettazione e », e ad aggiungere, alla fine del secondo comma, le seguenti parole: « e i criteri per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori ed il collaudo definitivo delle opere ».

Con l'emendamento subordinato, si propone di sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

Art. 6.

L'esecuzione delle opere può essere affidata in concessione, mediante apposita convenzione, ad enti, ad imprese o a consorzi di imprese.

La convenzione dovrà uniformarsi ad uno schema tipo, approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dei lavori pubblici, che conterrà la disciplina generale del rapporto e che dovrà tra l'altro prevedere, anche in deroga alle norme

sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:

1) le procedure relative alla elaborazione del progetto generale e dei progetti esecutivi delle singole opere, ove la progettazione venga affidata alla concessionaria, nonchè le procedure per la approvazione dei progetti medesimi;

2) le modalità di appalto dei lavori e delle forniture da parte della concessionaria e quelle relative alla contabilizzazione delle opere e delle forniture;

3) le modalità per le forniture e per la esecuzione dei lavori che la concessionaria potrà effettuare in proprio ovvero tramite imprese collegate e le modalità per l'affidamento di opere a terzi;

4) i criteri per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori e il collaudo definitivo delle opere;

5) i criteri di determinazione delle singole componenti che concorrono a formare il costo complessivo di ogni singolo intervento e le modalità e i tempi del relativo pagamento alla società concessionaria;

6) le penali per i ritardi, le ipotesi di decadenza dalla concessione e la procedura della relativa dichiarazione, nonchè i tempi e le modalità per la consegna alle Università delle opere e degli impianti già eseguiti;

7) i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni da parte della concessionaria;

8) il deferimento al giudizio di un collegio arbitrale, composto ai sensi dell'articolo 45 del capitolato di appalto per le opere pubbliche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, delle eventuali controversie relative all'applicazione della convenzione.

Per quanto concerne le modalità di appalto di cui al n. 2 del precedente comma, la gara di appalto è esperita, in deroga alle formalità prescritte dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, direttamente dalla concessionaria sulla base di un progetto esecutivo regolarmente approvato e l'aggiudicazione è effettuata dalla concessionaria stessa al miglior offerente.

La contabilizzazione dei lavori e delle forniture oggetto di appalto si effettua attraverso notazioni sugli appositi registri ed i pagamenti sono autorizzati direttamente a favore dell'appaltatore.

L'affidamento in concessione deve avvenire con provvedimento motivato dell'Università sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando.

Gli enti e le imprese che partecipano alla gara devono fornire la dimostrazione della loro capacità finanziaria ed economica.

Le Università e le altre Istituzioni universitarie possono delegare la concessionaria ad espletare le attività relative al procedimento espropriativo previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766; le conseguenti espropriazioni sono effettuate in favore delle predette istituzioni.

Nel caso di impugnativa del provvedimento di occupazione temporanea e d'urgenza o di esproprio, si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 27 maggio 1975, numero 166.

E R M I N I , *relatore alle Commissioni.* In sede di discussione generale, ho già manifestato le mie riserve e le mie perplessità in ordine allo strumento della convenzione, così come disciplinato nel disegno di legge originario del Governo, nell'articolo in esame. Tali perplessità e riserve, in verità, non riesco a superare nemmeno ora, di fronte alle proposte alternative formulate dal Governo in sostituzione di quelle originarie.

Pur apprezzando dunque lo sforzo compiuto e pur dando atto, com'è giusto, dell'intento positivo sottostante sia alla originaria proposta sia a quelle successive, ritengo opportuno chiedere alla Commissione di non accogliere l'articolo 6 e di rinunciare, per ora almeno, al ricorso a questo strumento nuovo, che può essere interessante considerare con più attenzione alla luce di nuove esperienze.

G R O S S I , *relatore alle Commissioni.* Mi associo.

S P I T E L L A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo fin dall'inizio del dibattito ha assunto, su questo punto, una posizione possibilista. Di fronte alle propose dei relatori, ora, si rimette alla Commissione.

Tengo peraltro a precisare che sarebbe di tutta evidenza che nessuna convenzione si potrebbe stipulare con enti o imprese non qualificate nel settore dell'edilizia e che, da questo punto di vista, preoccupazioni come quelle espresse nella seduta precedente dal senatore Valitutti non possono considerarsi ragionevolmente fondate.

Comunque il Governo su tale parte del provvedimento, non considerandola essenziale, si rimette alle decisioni della Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo.

(*Non è approvato*).

Gli emendamenti del Governo risultano conseguentemente preclusi. Passiamo all'articolo 7, cui non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura.

Art. 7.

Per quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, valgono le norme della legge 28 luglio 1967, n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766.

Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutte le opere di edilizia universitaria.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8, cui non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura:

Art. 8.

Le somme previste dalla presente legge non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

Art. 9.

A integrazione dei finanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, le Università e le Istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, possono contrarre mutui anche con la Cassa depositi e prestiti e con il Consorzio di credito per le opere pubbliche previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

I mutui di cui al precedente comma — da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 35 anni — saranno garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. Essi saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra gli enti di cui al precedente comma e gli istituti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Sui mutui contratti ai sensi dei precedenti commi può essere concesso un contributo nel pagamento degli interessi secondo i criteri e le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro di intesa con quello della pubblica istruzione.

A decorrere dall'anno 1977 con la legge di approvazione del bilancio sarà iscritto apposito limite di impegno per la concessione dei contributi di cui al precedente comma.

A questo articolo, il rappresentante del Governo propone un emendamento tendente ad inserire, dopo il terzo, il seguente comma aggiuntivo:

« Le opere ammesse ai benefici di cui al precedente comma sono sottoposte all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione con la procedura prevista dal quinto comma dell'articolo 1 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti ora l'articolo nel suo insieme, nel testo emendato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura.

COPERTURA DELLA SPESA

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1975, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Con legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1984 sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo la Commissione bilancio ha chiesto, nel proprio parere, che venga introdotto un emendamento al primo comma, tendente a sostituire il primo periodo del comma stesso con il seguente:

« All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976 si provvede, quanto a lire 20 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975 e, quanto a lire 30 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stesso capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1976. ».

S P I T E L L A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Si tratta di una modifica per così dire necessitata, dato il nuovo testo del comma undicesimo dell'articolo 1, elaborato dal Governo d'accordo anche con la Commissione bilancio e programmazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti il primo comma nel testo emendato.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo nel suo insieme, di cui do lettura nel testo emendato e con un'integrazione di cordinamento formale nel titolo:

TITOLO II

COPERTURA DELLA SPESA

Art. 10.

All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976 si provvede, quanto a lire 20 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975 e, quanto a lire 30 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stesso capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1976. Con legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1981 sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

L'esame degli articoli è così esaurito.

M A D E R C H I . Signor Presidente, noi riteniamo che, prima di approvare definitivamente un provvedimento che mira al finanziamento delle opere di edilizia universitaria nel quadro di un piano poliennale, non possano le Commissioni istruzione e lavori pubblici del Senato dimenticare la particolare, grave situazione di Roma nel settore delle istituzioni superiori e in particolare i gravi ritardi che caratterizzano la nascita della seconda università.

Pertanto, insieme con i colleghi Papa, Urbani, Cebrelli e Mingozzi ritengo necessario richiamare l'attenzione del Governo e delle Commissioni, su tale problema, con il seguente ordine del giorno:

Le Commissioni permanenti del Senato 7ª (Istruzione) e 8ª (Lavori pubblici), riunite in seduta congiunta per la discussione del disegno di legge recante " Piano poliennale di finanziamento della edilizia universitaria "» (A.S. 2012),

impegnano il Governo

a definire rapidamente, con una propria inziativa legislativa, le caratteristiche didattico-scientifiche della seconda Università di Roma ed a provvedere, al di fuori degli stanziamenti di cui al provvedimento in esame, al finanziamento per la sua costruzione in località Tor Vergata.

S P I T E L L A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Concordo con lo spirito del documento, che peraltro dichiaro di poter accettare qualora venissero introdotte alcune modificazioni. Suggerirei il seguente testo:

Le Commissioni permanenti del Senato 7ª (Istruzione) e 8ª (Lavori pubblici), riunite in seduta congiunta per la discussione del disegno di legge recante " Piano poliennale di finanziamento della edilizia universitaria "» (A.S. 2012),

nell'approvare il provvedimento,

impegnano il Governo

a presentare sollecitamente un disegno di legge per completare la procedura istitutiva della seconda Università di Roma di cui alla legge 22 novembre 1975, n. 773.

M A D E R C H I . Non mi oppongo.

P R E S I D E N T E . Avverto che al testo concordato dell'ordine del giorno dei senatori Maderchi ed altri hanno apposto le loro firme, oltre che io stesso, anche i senatori Pieraccini, Ermini e Grossi.

Metto ai voti l'ordine del giorno nel testo anzidetto.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

C E B R E L L I . A nome del Gruppo comunista annuncio la nostra astensione dal voto finale sul disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 21,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT GIULIO GRAZIANI